

SALDO IMU E TASI 2015

Scadenza per il versamento: 16/12/2015

IMU

E' dovuta dai proprietari (o titolari di diritti reali di godimento quali l'usufrutto) degli immobili diversi dall'abitazione principale (secondo case, box non pertinenziali, uffici, negozi, capannoni ecc.), delle abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, esclusi i fabbricati rurali.

Le aliquote sono state stabilite con D.C.C. n. 38 del 16.06.2015 e sono le seguenti:

Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli)	8,6 per mille
Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze	4 per mille con € 200,00 di detrazione

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale, sono equiparate all'abitazione principale, e quindi esenti da IMU, anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli), purché questi ultimi vi risiedano e abbiano un indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 15.000,00 (previa dichiarazione).

TASI

E' dovuta da chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione ecc.), fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Nel caso in cui possessore e occupante siano diversi (ad esempio in caso di locazione), è dovuta da entrambi: il 90% è a carico del proprietario mentre il restante 10% è a carico dell'occupante. Non si applica ai terreni agricoli.

Le aliquote sono state stabilite con D.C.C. n. 39 del 16.06.2015 e sono le seguenti:

Abitazione principale e pertinenze, altri fabbricati e aree fabbricabili	1,7 per mille
Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili)	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

ATTENZIONE

Le aliquote sono rimaste invariate rispetto a quelle del 2014, utilizzate anche per il versamento in acconto, ad eccezione dell'aliquota ordinaria della TASI che, invece, è stata modificata al 2 per mille.

I possessori e gli occupanti degli immobili soggetti a tale aliquota, dovranno pertanto comprendere nel versamento a saldo anche il conguaglio su base annuale.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile collegarsi al sito www.gesem.it, dove è presente anche un programma di calcolo delle imposte e stampa dei modelli F24 già compilati.

Per entrambe le imposte l'importo minimo annuo sotto il quale non è dovuto il versamento è di € 12,00

GESEM SRL

Piazza Cinque Giornate n. 20
 20020 - Arese (MI)
 Ufficio:
 Via Toscanini n. 1
 20010 - Pogliano M.se (MI)

Tel.: 02 - 9340933
 Fax: 02 - 93544767
 Posta elettronica: tributi@gesem.it
 PEC: gesem@legalmail.it

ORARI DI APERTURA
 da lunedì a venerdì mattina:
 9.00 - 12.00
 lunedì e mercoledì pomeriggio:
 16.00 - 17.30